



Circolare Bilancio e Revisione luglio 2014

Bilancio d'esercizio

Bilancio consolidato - Esclusione dal bilancio consolidato delle società controllate

Le imprese controllate quando la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini del consolidamento possono essere escluse dal bilancio consolidato; a tal fine si devono valutare, il totale attività e passività, il peso del patrimonio netto e l'incidenza dei ricavi e costi della controllata. La rilevanza della società controllata va misurata anche con riferimento alla posizione patrimoniale e finanziaria della stessa nel suo complesso, che se portata a conoscenza di terzi potrebbe essere suscettibile di modificare la lettura della posizione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo.

artt. 28, 29 DLgs. 9.4.1991 n. 127 (S.O. n. 27 G.U. 17.4.1991 n. 90); Documento OIC n. 17; Il Quotidiano del Commercialista del 1.7.2014 - "Possibile l'esclusione dal consolidato della controllata irrilevante" - De Rosa

Bilancio consolidato - Fascicolo di consolidamento (reporting package)

Nella prassi il reporting package (principale strumento per la raccolta organizzata delle informazioni da consolidare) include: informazioni relative alla società; schemi di Stato patrimoniale, Conto economico e rendiconto finanziario; prospetti di movimentazione delle immobilizzazioni e del patrimonio netto; tabelle di dettaglio delle voci di Stato patrimoniale e di Conto economico; analisi dello scaduto clienti e dell'obsolescenza magazzino; saldi infragruppo; eventi successivi alla data del bilancio; effetti delle operazioni straordinarie.

Il Quotidiano del Commercialista del 21.7.2014 - "Reporting package strumento di raccolta delle informazioni per il consolidato" - De Rosa; Il Quotidiano del Commercialista del 28.6.2014 - "Più tipi di controllo per l'obbligo di redazione del bilancio consolidato" - De Rosa; Il Quotidiano del Commercialista del 1.7.2014 - "Possibile l'esclusione dal consolidato della controllata irrilevante" - De Rosa

Mancata approvazione del bilancio - Scritture contabili inattendibili

Il mancato deposito del bilancio potrebbe legittimare gli Uffici fiscali ad accertare il reddito imponibile della società ai fini IRES-IRAP induttivamente, senza tenere conto delle scritture contabili, ma solo sulla base di presunzioni semplici senza requisiti di gravità, precisione e concordanza. Per l'omessa approvazione del bilancio, la società potrebbe legittimamente rivalersi sugli amministratori per il danno patrimoniale subito. Se viene omessa anche la presentazione della dichiarazione dei redditi, gli amministratori potranno essere chiamati a rispondere anche penalmente.

art. 39 DPR 29.9.1973 n. 600 (S.O. n. 1 G.U. 16.10.1973 n. 268); Cass. 3.2.2014 n. 2324; Il Sole - 24 Ore del 23.7.2014, p. 38 - "Niente bilancio, il cda risponde" - Acierno; Il Sole - 24 Ore del 23.7.2014, p. 38 - "Per la contabilità inattendibile scatta l'«addebito»" - Acierno



Immobilizzazioni - Impianti fotovoltaici installati al suolo costituenti unità immobiliari autonome - Trattamento contabile e fiscale

Gli impianti fotovoltaici costituiscono immobilizzazioni materiali, in quanto beni tangibili ad uso durevole, dotati di utilità pluriennale. Limitando l'analisi agli impianti installati al suolo, costituenti unità immobiliari autonome, accatastate nelle categorie D/1 oppure D/10, gli stessi: devono essere classificati nella voce "B.II.1 - Terreni e fabbricati" dell'attivo dello Stato patrimoniale, separatamente dal terreno sul quale sono installati; devono essere sottoposti ad ammortamento sulla base della loro vita utile.

art. 2426 Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79); Circolare Agenzia Entrate 19.12.2013 n. 36; Bozza documento OIC 23.12.2011 n. 16; Scheda n. 1091.01 in Agg. 7/2014 - Latorraca; Il Quotidiano del Commercialista del 30.7.2014 - "Impianti fotovoltaici installati al suolo al bivio bilancio" - Latorraca

Collegio Sindacale

Poteri del collegio sindacale – Impugnazione del bilancio

Il “potere-dovere” di impugnativa del bilancio d’esercizio può essere esercitato dai sindaci: sia nel caso di bilancio a cui hanno dato, in un primo momento, parere positivo per l’approvazione; sia nel caso in cui il bilancio sia stato approvato da sindaci diversi rispetto a quelli che lo hanno avallato. L’azione deve essere sollevata entro e non oltre l’approvazione del bilancio successivo (art. 2434-bis co. 1 c.c.); si ritiene che l’azione debba essere sollevata dall’organo collegiale e non dai singoli sindaci individualmente.

art. 2377 Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79); art. 2379 Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79); art. 2434 bis Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79); Cass. 14.5.2014 n. 10452; Cass. 11.11.2011 n. 23638; Trib. Napoli 25.5.2011; Il Quotidiano del Commercialista del 26.7.2014 - "Anche l'impugnativa di bilancio fra le “armi” del collegio sindacale" - De Angelis

Principi contabili nazionali

OIC n. 6 - Nota integrativa - Accordo transattivo di ristrutturazione del debito

L'adozione dell'OIC 6 è subordinata alla congiunta sussistenza di due condizioni:

- il debitore si trova in una situazione di difficoltà finanziaria;
- il creditore, a causa della predetta circostanza, concede al proprio obbligato una modifica delle originarie condizioni contrattuali, rinunciando ad alcuni diritti ormai acquisiti.

Nella Nota integrativa deve essere rappresentata la situazione di difficoltà finanziaria e/o economica affrontata dall'impresa debitrice nel corso dell'esercizio e le cause che hanno generato tale difficoltà.

art. 2423 bis Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79); Documento OIC n. 6/2011; Il Quotidiano del Commercialista del 29.7.2014 - "Per la transazione, informativa di bilancio sulle difficoltà del debitore" - Bana

OIC 15 - Cancellazione dei crediti dal bilancio

Il nuovo OIC 15 conferma le indicazioni relative al trattamento contabile della cancellazione dei crediti dal bilancio, contenute nella bozza del principio contabile. Quando il credito si



estingue o viene ceduto in un'operazione di cessione che trasferisce al cessionario sostanzialmente tutti i rischi inerenti lo strumento finanziario ceduto, il credito è cancellato dal bilancio. Per la vendita con riserva di proprietà l'art. 1523 c.c. stabilisce che, nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata mentre assume i rischi dal momento della consegna. Ne consegue che la rilevazione del ricavo e del relativo credito avvengono alla consegna, indipendentemente dal momento del passaggio di proprietà. La riserva di proprietà è considerata ininfluente ai fini fiscali.

art. 2426 Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79); Documento OIC 26.6.2014 n. 15; Bozza integrativa documento OIC 28.1.2014 n. 15; Il Quotidiano del Commercialista del 1.7.2014 - "Crediti cancellati solo col trasferimento dei rischi" - Latorraca; Il Quotidiano del Commercialista del 17.7.2014 - "Per il fondo svalutazione, conta l'analisi dei singoli crediti" - Bava - Devalle; art. 1523 Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79); Italia Oggi del 21.7.2014, p. 21 - "Riserva di proprietà, consegna rilevante per ricavi e crediti" - Villa - Cornaggia; Italia Oggi del 21.7.2014, p. 22 - "Legami incerti con norme fiscali" - Cornaggia - Villa

OIC 20 - Titoli e partecipazioni - Cessione di titoli immobilizzati

La nuova versione dell'OIC 20 chiarisce che la cessione di titoli immobilizzati può originare un risultato di natura ordinaria o straordinaria. Pertanto, utili e perdite si iscrivono nelle voci C.16.b e C.17, se considerati di natura ordinaria, e nelle voci E.20 e E.21, se considerati di natura straordinaria. Il principio contabile riformula la disciplina dei cambiamenti di destinazione, da immobilizzato a circolante e viceversa.

Documento OIC n. 21/2014; Il Sole - 24 Ore del 14.7.2014, p. 20 - "Dalla cessione due possibili redditi" - Roscini Vitali; Il Quotidiano del Commercialista del 27.6.2014 - "Aggiornamento OIC ai nastri di partenza" - Latorraca

OIC 21 - Partecipazioni e azioni proprie

La nuova versione dell'Oic 21 prevede che i dividendi distribuiti sotto forma di azioni proprie non generano alcun provento e che la valutazione delle azioni proprie in sede di prima iscrizione deve avvenire al costo senza possibilità di ricorrere alla valutazione al patrimonio netto. A fine esercizio è necessario distinguere se le stesse appartengono alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie o dell'attivo circolante, o se sono state acquistate per essere mantenute in portafoglio, o per essere rivendute entro breve.

art. 2357 Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79); art. 2423 bis Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79); art. 2424 Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79); Documento OIC n. 21/2014; Italia Oggi del 28.7.2014, p. 21 - "I dividendi-azioni proprie non generano alcun provento" - Villa - Cornaggia; Italia Oggi del 28.7.2014, p. 22 - "Riserva del netto in contropartita" - Villa - Cornaggia; Il Quotidiano del Commercialista del 27.6.2014 - "Aggiornamento OIC ai nastri di partenza" - Latorraca

Professionisti

Società tra professionisti - Natura dei redditi conseguiti - Novità dello schema di DLgs. di semplificazione fiscale

In base allo schema di decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali, attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari, il reddito prodotto dalle società tra



professionisti, viene attribuito per trasparenza ai soci secondo le regole dell'art. 54 del TUIR, prima fra tutte il criterio di cassa.

Bozza DLgs. semplificazioni fiscali 20.6.2014; Interpello Agenzia Entrate 9.5.2014 n. 954-93; Cass. 23.3.2012 n. 4685; Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2014 - "Società tra professionisti al nodo decorrenza" - Cotto

Revisione legale

SRL - Nomina dell'organo di controllo o del revisore correlata all'entità del capitale sociale - Revoca per giusta causa

Il Ddl. di conversione del DL 91/2014 stabilisce che nelle srl la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore legale correlato all'entità minima del capitale sociale "costituisce giusta causa di revoca". A fronte di tale precisazione, sembra che, per porre termine all'incarico sindacale resti necessario attendere non solo la deliberazione assembleare di revoca, ma anche l'intervento del Tribunale. Basterà, invece, la decisione dei soci nell'ipotesi in cui la revoca dovesse riguardare il revisore legale. La revoca per giusta causa di tale soggetto, infatti, non richiede l'approvazione della delibera assembleare con decreto del Tribunale (cfr. artt. 13 del DLgs. 39/2010 e 3 del DM 261/2012).

art. 20 DL 24.6.2014 n. 91 (G.U. 24.6.2014 n. 144); art. 2477 Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79); Scheda n. 867.07 in Agg. 4/2013 - Meoli; Il Quotidiano del Commercialista del 30.7.2014 - "Sindaci e revisori "subito fuori" dalle srl" - Meoli; Il Quotidiano del Commercialista del 16.4.2013 - "Sindaco unico alla prova rinnovi" - Meoli; Il Quotidiano del Commercialista del 23.10.2013 - "Impossibile sostituire il Collegio sindacale prima della scadenza" - Meoli; Il Quotidiano del Commercialista del 19.11.2013 - "Revisori di srl senza controllo sulla gestione" - Meoli; Il Quotidiano del Commercialista del 25.6.2014 - "Spa con 50.000 euro e srl con meno controlli" - Meoli; Il Quotidiano del Commercialista del 8.7.2014 - "Su sindaci e società a responsabilità limitata si è persa un'occasione" - Abriani

Gestione del Registro dei revisori legali e del Registro del tirocinio - Nuovo servizio di helpdesk

La Ragioneria generale dello Stato ha attivato un servizio di helpdesk on line, volto a fornire assistenza agli utenti del Registro dei revisori legali, del Registro del tirocinio e a tutti coloro che, a vario titolo, domandano informazioni relativamente ai richiamati Registri. L'apposito modulo è disponibile sul portale della revisione legale www.revisionelegale.mef.gov.it nella sezione "Contatti".

Il Quotidiano del Commercialista del 8.7.2014 - "Disponibile il nuovo helpdesk per la revisione legale" - Latorraca

SRL - Riduzione del limite del capitale sociale minimo a 50.000 euro - Controllo legale dei conti

Il DL 24.6.2014 n. 91 (c.d. decreto "competitività") riduce da 120.000 a 50.000 euro il capitale sociale minimo per le spa, e abroga il secondo comma dell'art. 2477 c.c. che imponeva la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle srl con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le spa.



art. 4 DM Ministero dell'Economia e delle finanze 28.12.2012 n. 261 (G.U. 20.2.2013 n. 43); art. 2477 Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79); Italia Oggi del 7.7.2014, p. 15 - "Revisori, la revoca è immediata" - De Angelis

DLgs. 39/2010 - Equipollenza tra esame di idoneità da revisore ed esame di Stato da dottore commercialista

Il Consiglio di Stato ha dato parere favorevole allo schema di decreto del Ministero della Giustizia secondo il quale ai fini dell'iscrizione al Registro, sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del DLgs. 28.6.2005 n. 139, fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame.

L. 27.2.2014 n. 15 (G.U. 28.2.2014 n. 49); art. 4 DLgs. 27.1.2010 n. 39 (S.O. n. 58/L G.U. 23.3.2010 n. 68); art. 46 DLgs. 28.6.2005 n. 139 (S.O. n. 126/L G.U. 19.7.2005 n. 166); art. 47 DLgs. 28.6.2005 n. 139 (S.O. n. 126/L G.U. 19.7.2005 n. 166); Il Quotidiano del Commercialista del 24.7.2014 - "Via libera del Consiglio di Stato al decreto sulla revisione legale" - Redazione

Gestione del Registro dei revisori legali - Comunicazione delle informazioni al MEF

Ai fini dell'iscrizione al Registro, è necessario compilare il modulo on line disponibile sul portale della revisione legale, stamparlo ed inviarlo al MEF a mezzo raccomandata A/R. Analoga procedura deve essere seguita per i casi di cancellazione dal Registro e decesso. Successivamente all'iscrizione, il flusso informativo verso il Ministero avviene attraverso l'apposita Area riservata accessibile dal portale.

Il Quotidiano del Commercialista del 16.7.2014 - "Registro revisori al rebus comunicazioni" - Latorraca